



COMUNE DI LUNAMATRONA

Prov. del Sud Sardegna

CODICE FISCALE 82002070926 PARTITA IVA 01395980921
Telefono 070/939026 Fax 070/939678
e-mail: affari.general@comune.lunamatrona.ca.it
pec: affarigenerali@pec.comune.lunamatrona.ca.it

UFFICIO AFFARI GENERALI

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 13 DEL 06.04.1989 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

VISTE:

- La legge L.R. 6 aprile 1989, n. 13 "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art. 8, commi 31 e 32 della Legge Regionale n. 3 del 05.03.2008, con il quale viene modificata la L.R. n. 13/89 per la gestione ed assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo la soppressione, nei Comuni al di sotto di 30.000 abitanti, delle Commissioni Comunali per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., con conseguente attribuzione delle relative competenze agli uffici comunali;
- La Delibera CIPE del 13.03.1995 recepita dalla Regione Sardegna con L.R. 7/2000 avente come oggetto "Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/34 del 26/02/2021, "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica." con la quale è stato disposto l'aggiornamento dei parametri illustrati, con l'applicazione degli incrementi ISTAT maturati:
 - per i limiti di reddito per l'assegnazione;
 - per il reddito pro-capite di cui all'art. 9, comma 3, lett. a1) della L. R. 13/1989;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/10 del 23/804/2021 con la quale è stata approvata in via definitiva la disposizione della delibera G.R. n. 7/34 del 26/02/2021 sopra citata;
- La nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale – Servizio Edilizia Residenziale, avente per oggetto "Aggiornamento delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP di cui all'art. 12 della L.R. n. 13 del 6.04.1989" con la quale si rammenta che l'aggiornamento delle graduatorie deve essere fatta con cadenza almeno biennale ai sensi del comma 2, dell'art. 12 della L.R. n. 13 del 6.4.1989 e si sottolinea che il mancato rispetto di tale obbligo causa ripercussioni negative di giustizia sociale, non consentendo ai potenziali aspiranti di concorrere all'assegnazione degli alloggi;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 251 del 28.12.2022

- il Documento Unico di Programmazione semplificato relativo al triennio 2021-2023, approvato con deliberazione del C.C. n. 040 del 27.12.2021;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del C.C. n. 041 del 27.12.2021;
- il vigente Statuto comunale;

In esecuzione della propria determinazione n. 251 del 28.12.2022, con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

Articolo 1 – INDIZIONE BANDO

Che è indetto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e ss.mm.ii., il Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzato all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale libero e/o che si renda disponibile di proprietà di AREA, della Regione Autonoma della Sardegna o realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso di contributi dello Stato, Regione, Comune di Lunamatrona.

Articolo 2 – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

2.1 Può partecipare al Bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico chi possiede i seguenti requisiti:

a) Cittadinanza Italiana o di uno Stato dell'Unione Europea; il diritto si estende ai cittadini stranieri extraeuropei che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40¹ del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini) e risiedano da almeno cinque anni nel Comune di Lunamatrona. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizioni di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in posizione utile di graduatoria, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili;

b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lunamatrona, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati, sensi dell'art. 2², comma1, lett, a) della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7, per i quali è ammessa la partecipazione così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) della L.R. n. 13/89. Per attività lavorativa principale si intende l'attività alla quale viene dedicato almeno 213 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Lunamatrona.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2 comma 1 letto c) 1.R. 13/89:

- non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- non inferiore a 60 mq per 3 -4 persone;
- non inferiore a 75 mq per 5 persone;

¹ **Art. 40 D. Lgs. n. 286/1998:** "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

² **Art. 2, lett. a) e b), L.R. n. 7/1991:**

a)"coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 251 del 28.12.2022

- non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da una persona;

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto C), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo annuo, determinato ai sensi della L. n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell' ambito territoriale di assegnazione, ovvero nel Comune di Lunamatrona;

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare³ -di cui all'art. 2 comma 1, lett. f) della L.R. 13/89, non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. n. 457/78 e ss.mm.ii., pari a € 14.573,00 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/34 del 26/02/2021), salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Per reddito complessivo di riferimento si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 o comunque dall'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo deve essere diminuito di un importo pari a € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato in locazione semplice;

h) Non occupare, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP;

i) Non aver occupato, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP dopo il 28.05.2014 anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio di ERP non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. L'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di ERP in vigenza del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) g) h) i) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente Articolo;

³ **Nucleo familiare:** famiglia costituita da coniugi o dai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, anche ai sensi della L. 76/2016, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche (art. 46 D.P.R. 445/2000 -Dichiarazione sostitutiva di certificazione). In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intenderanno facenti parte del nucleo familiare di quest'ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte del nucleo familiare nel quale risultano inclusi da certificazione anagrafica. In presenza di figli di uno solo dei coniugi o dei conviventi a cui sono affidati con sentenza di separazione o di divorzio del Tribunale, essi si ritengono facenti parte del nucleo familiare

tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

Art. 3 -SUB-GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13, il 40% degli alloggi disponibili dovrà essere riservato ad anziani, famiglie di nuova formazione e genitori soli con figli a carico. Si procederà pertanto alla formazione di sub-graduatorie mediante lo stralcio dalla graduatoria generale per l'assegnazione alle categorie riservatarie, secondo il seguente ordine di priorità:

Appartengono a particolari categorie di concorrenti da inserire d'ufficio in apposite sub-graduatorie:

- a) ANZIANI: richiedenti che abbiano superato il 65 anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) GENITORI SOLI CON FIGLI A CARICO: nuclei familiari composti da un solo genitore con uno o più minori a carico (l'Amministrazione comunale si riserva di valutare le situazioni particolari ascrivibili al concetto di monoparentalità, opportunamente certificate e verificate)
- c) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE - GIOVANI COPPIE: nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero formatasi da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda, purché i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Sono inseriti nella sub-graduatoria anche i concorrenti:

- d) INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportano una diminuzione permanente delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiori a 2/3 (portatori di handicap).

Criteri di assegnazione in riferimento alle caratteristiche degli alloggi:

- a) ad anziani over 65 e famiglie di nuova formazione vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45;
- b) agli invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 4 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è stabilito dalla L.R. 06.04.1989 n. 13 come modificata dalla L.R. 28.04.1990 n. 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000 n. 7, e ss.mm.ii. In attuazione della normativa, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

Art. 5 - CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

1. Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.
2. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (massimo 8 punti)

a.1) reddito pro capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

- non superiore a €. 1.585,00 (DGR n.15/10 del 23.04.2021) annue per persona: punti 2;
- non superiore a €. 2.642,00 (DGR n.15/10 del 23.04.2021) annue per persona: punti 1.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 bis della legge 15.02.1980, n. 25;

a.2) nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre: punti 1;

a.3) richiedenti che abbiano superato il 60 anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: punti 2;

a.6) presenza di portatori di invalidità nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti, (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera invalido il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti 3.

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);

a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: punti 2. Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4).

b) Condizioni oggettive (massimo 10 punti)

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): punti 4;

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): punti 2.

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: punti 2.

La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando;

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due persone a vano utile: punti 2;

da tre persone a vano utile: punti 3;

da quattro persone a vano utile: punti 4;

b.2.2) il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente art. 2, punto c) della L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii. se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 251 del 28.12.2022

giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): punti 4;

Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive. Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

Art. 6 -FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative ai richiedenti ed ai nuclei familiari) ed oggettive (relativi all'abitazione), con prevalente considerazione per obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata. Le condizioni soggettive e oggettive che danno diritto a punteggio per la formazione della graduatoria sono indicate nell'Allegato "A" al presente avviso. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero del nominativo degli esclusi, sarà pubblicata per 30 gg. consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune di Lunamatrona, nel sito istituzionale del Comune e nel sito dell'Azienda Regionale per l'edilizia Abitativa - Distretto di Cagliari. Verrà inoltre data adeguata pubblicità presso le rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero. Entro 30 giorni dalla pubblicazione all' Albo della graduatoria provvisoria, i concorrenti potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni. Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni nel caso sopra richiamato, sarà dichiarato inammissibile. All'opposizione, gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell' opponente, i documenti ed i certificati che egli avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso. In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso, da parte del concorrente, dei prescritti requisiti, il Comune di Lunamatrona si riserva la facoltà di disporre accertamenti per la verifica dei dati stessi. Nelle more dell'acquisizione di tali elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta con riserva.

Esaurito l'esame delle opposizioni verrà formulata la graduatoria definitiva. Tra i concorrenti che abbiano conseguito il medesimo punteggio verrà quindi eseguito il sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo, e resterà valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria. Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è sempre ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. n.104/2010.

La graduatoria formulata a seguito della conclusione del procedimento pubblico di raccolta delle domande sarà utilizzata per l'assegnazione di qualunque tipologia di alloggio popolare libero, e/o che nel corso del tempo si renderà disponibile, di proprietà dell'AREA, della Regione o del Comune.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata come segue:

- All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto - per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili - con cadenza almeno biennale e comunque entro i due mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi.
- A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 251 del 28.12.2022

I soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni

Art. 7 - RISERVE.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta del Comune, di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte:

- a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:
sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale sistemazione di emigrati o di profughi alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale: donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
- altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità

Art. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune (allegato 1 – Modulo di domanda), e devono essere munite di marche da bollo dell'importo di € 16,00. Il modulo dovrà essere debitamente compilato e firmato dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni che, pena l'inammissibilità della domanda, dovranno allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità ed esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2003 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 101/2018, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa indirizzata al "Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Lunamatrona, via Sant'Elia, 4 - 09022 Lunamatrona (SU)". Sulla busta, a pena di esclusione, dovrà essere indicata, oltre al mittente, la seguente dicitura: **"DOMANDA DI PARTEGPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE"** e trasmessa con le seguenti modalità:

- Spedita a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale di spedizione;
- Consegnata a mano (comunque in busta chiusa riportante la dicitura sopra indicata) presso L'Ufficio Protocollo del Comune di Lunamatrona.
- Trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.lunamarona.ca.it con oggetto **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE"**.

Nel caso di trasmissione via PEC la domanda sarà valida:

- a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

NOTA: Nel caso di trasmissione della domanda via PEC, deve essere utilizzata la "marca da bollo virtuale". Non si potrà quindi scansionare la domanda con apposta la marca da bollo cartacea ed inviarla per PEC. Ciò secondo quanto previsto dal Provvedimento del 19 settembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate "Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 251 del 28.12.2022

dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013", relativa alle modalità di adempimento agli obblighi di bollo per le istanze da inviare a mezzo PEC.

Si precisa che la domanda, gli allegati e tutti i documenti si dovranno inviare con un **UNICO FILE PDF.**

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, sempre dalla data di pubblicazione del bando nel BURAS. Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°, 90°, 120°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

Si precisa, inoltre, che **le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.** Il richiedente deve obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale e quello di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nonché l'esatto recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al concorso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

La domanda (allegato 1 - Modulo di domanda) dovrà essere compilata in ogni sua parte e alla stessa dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo (a pena di nullità della domanda) ed ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati.

Per i richiedenti con requisiti specifici e/o aggiuntivi, oltre alla documentazione richiesta per la generalità dei richiedenti, il possesso di tali requisiti deve essere comprovata con apposita dichiarazione in autocertificazione o allegando adeguata documentazione secondo le indicazioni di seguito riportate:

a) Per i CITTADINI EXTRA COMUNITARI:

- copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018) e/odi svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b) Per gli EMIGRATI:

- copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di stato di emigrato (allegato - Modulo 4);

c) Per i PROFUGHI

-copia conforme del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo;

d) Per i PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI

- copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità sanitaria;

e) Per le FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE/GIOVANI COPPIE:

- costituitesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda: certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti nel Comune di Lunamatrona, l'indicazione del Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio (allegato - Modulo 3);

- previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda: autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare entro n. 1 anno (allegato - Modulo 2);

In entrambi i casi di cui al presente punto e), dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
N. 251 del 28.12.2022

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il relativo punteggio assegnato sarà revocato con successivo riesame della domanda e verifica del persistere dei requisiti di ammissione e/o rettifica del punteggio assegnato.

f) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO L'ASPETTO IGIENICO-SANITARIO: certificato della ASL in originale o copia conforme, contenente la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali; provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

g) SFRATTO (non autocertificabile):

- copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

h) RILASCIO DELL'ALLOGGIO:

- copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.

i) SEPARAZIONE: - copia della sentenza omologata di separazione.

l) ALTRO:

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà il non riconoscimento del requisito e/o la non attribuzione del punteggio relativo

Art. 9 - NORMA FINALE.

Un avviso sulla pubblicazione del presente Bando, finalizzato alla formazione della graduatoria per L'assegnazione di alloggi ERP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Lunamatrona e nel sito istituzionale www.comune.lunamatrona.ca.it.

Al medesimo Bando verrà assicurata ampia pubblicità attraverso:

- Pubblicazione all'albo pretorio on line;
- Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lunamatrona
- Pubblicazione sul Buras;
- Affissione di manifesti;

Art. 8 -TUTELA DELLA PRIVACY.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 163/2003, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679, art. 13, e dal D. Lgs. n. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

ART. 9 - DISPONIBILITÀ IMMOBILIARE.

Allo stato attuale il Comune di Lunamatrona ha un unico appartamento disponibile all'assegnazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Elena Mura